

Circolare 4/2010

**Lavori, servizi e forniture pubblici -
Tracciabilità dei flussi finanziari -
Artt. 3 e 6 della L. 13.8.2010 n. 136 -
Novità del DL 12.11.2010 n. 187**

INDICE

1 Premessa	2
2 Decorrenza della nuova disciplina	2
3 Disciplina transitoria	2
4 Soggetti interessati	2
5 Utilizzo di conti correnti dedicati	2
6 Comunicazioni alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente	3
6.1 <i>Termine</i>	3
6.2 <i>Comunicazione delle successive variazioni</i>	3
6.3 <i>Sanzioni</i>	3
7 Utilizzo di bonifici e di altri strumenti tracciabili	3
8 Indicazione del codice identificativo di gara e del codice unico di progetto	4
8.1 <i>Codice identificativo di gara</i>	4
8.2 <i>Codice unico di progetto</i>	4
8.3 <i>Sanzioni</i>	4
9 Pagamenti a dipendenti, consulenti e fornitori	4
10 Pagamenti ad enti previdenziali, fornitori di pubblici servizi o riguardanti tributi	5
11 Spese giornaliere	5
12 Spese "estranee"	5
13 Clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità	5
14 Risoluzione del contratto	6
15 Applicazione delle sanzioni	6

1 PREMESSA

Con gli artt. 3 e 6 della L. 13.8.2010 n. 136, entrata in vigore il 7.9.2010, sono state emanate disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (vedasi precedente Circolare 2/2010).

In seguito ai dubbi interpretativi emersi e alle difficoltà operative riscontrate in relazione all'applicazione della nuova disciplina sulla tracciabilità, con gli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, entrato in vigore il 13.11.2010, sono state emanate disposizioni interpretative, integrative e modificative di tale disciplina.

Di seguito si riepiloga la disciplina in esame, tenendo conto delle novità intervenute.

Peraltro, in sede di conversione del D.L. 187/2010 potrebbero essere introdotte ulteriori novità, di cui non mancheremo di rendere conto.

2 DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA

Mediante una norma di interpretazione autentica (quindi retroattiva), il D.L. 187/2010 ha stabilito che le nuove disposizioni in materia di tracciabilità si applicano:

- ai contratti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici **sottoscritti dal 7.9.2010** (data di entrata in vigore della L. 136/2010);
- ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.

Viene quindi recepita a livello normativo l'interpretazione che era stata fornita dal Ministero degli Interni nella circ. 9.9.2010 n. 13001/118/Gab.

3 DISCIPLINA TRANSITORIA

Il D.L. 187/2010 ha stabilito che i contratti stipulati **prima del 7.9.2010** e i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti devono essere **adeguati** alle nuove disposizioni in materia di tracciabilità entro il **6.3.2011**.

4 SOGGETTI INTERESSATI

Le nuove disposizioni sulla tracciabilità, finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali, riguardano gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.

Al riguardo, mediante una norma di interpretazione autentica, il D.L. 187/2010 chiarisce che l'espressione "filiera delle imprese" si intende riferita:

- ai subappalti, come definiti dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, vale a dire qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare;
- ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

5 UTILIZZO DI CONTI CORRENTI DEDICATI

Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono utilizzare uno o più conti correnti:

- accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.;

- dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Al riguardo, mediante una norma di interpretazione autentica, il D.L. 187/2010 chiarisce che:

- ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata l'apposita comunicazione alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente circa il conto o i conti utilizzati;
- sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

Sanzioni

Ai sensi dell'art. 6 c. 1 della L. 136/2010, le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 20% del valore della transazione stessa.

L'art. 6 c. 2 della L. 136/2010 stabilisce invece che le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici effettuate su un conto corrente non dedicato comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione stessa.

6 COMUNICAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE O ALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

I soggetti sopra indicati devono comunicare alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

6.1 TERMINE

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 187/2010, la suddetta comunicazione deve avvenire:

- nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- in caso di apertura di nuovi conti correnti, entro sette giorni dalla loro accensione.

6.2 COMUNICAZIONE DELLE SUCCESSIVE VARIAZIONI

Il D.L. 187/2010 ha stabilito che gli stessi soggetti devono altresì provvedere a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

6.3 SANZIONI

Ai sensi dell'art. 6 c. 4 della L. 136/2010, l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

7 UTILIZZO DI BONIFICI E DI ALTRI STRUMENTI TRACCIABILI

Tutti i movimenti finanziari (quindi sia entrate che uscite) relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici (nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici) devono essere:

- registrati sui conti correnti dedicati;
- effettuati esclusivamente:
 - tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
 - ovvero, come stabilito dal D.L. 187/2010, con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Sanzioni

Ai sensi dell'art. 6 c. 2 della L. 136/2010, le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici effettuate senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione stessa.

Tale norma sanzionatoria non è stata espressamente modificata in seguito all'introduzione della possibilità, ad opera del D.L. 187/2010, di utilizzare anche altri strumenti di pagamento "tracciabili".

Tuttavia, la suddetta sanzione non dovrebbe più essere applicabile qualora si utilizzino strumenti diversi dal bonifico, purché consentano la piena tracciabilità delle operazioni.

8 INDICAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA E DEL CODICE UNICO DI PROGETTO

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento (bonifico bancario o postale o altri strumenti tracciabili) devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, dagli appaltatori, dai subappaltatori e dai subcontraenti della filiera delle imprese, nonché dai concessionari di finanziamenti pubblici:

- il codice identificativo di gara (CIG);
- il codice unico di progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 16.1.2003 n. 3.

8.1 CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA

Il codice identificativo di gara (CIG) è attribuito:

- dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- su richiesta della stazione appaltante.

8.2 CODICE UNICO DI PROGETTO

L'art. 11 della L. 3/2003 ha disposto che, a decorrere dall'1.1.2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un codice unico di progetto (CUP), secondo le modalità e le procedure stabilite dal CIPE con la delibera 27.12.2002 n. 143.

8.3 SANZIONI

L'art. 6 c. 2 della L. 136/2010 stabilisce che, nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del codice unico di progetto (CUP), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione stessa.

Poiché tale norma non è stata modificata dal D.L. 187/2010, deve ritenersi che:

- non sia sanzionabile l'omessa indicazione del codice identificativo di gara (CIG);
- l'omessa indicazione del codice unico di progetto (CUP) sia sanzionabile solo ove tale indicazione sia obbligatoria, come sopra specificato;
- non sia sanzionabile l'omessa indicazione del CIG o del CUP in strumenti di pagamento diversi dai bonifici.

9 PAGAMENTI A DIPENDENTI, CONSULENTI E FORNITORI

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 187/2010, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato:

- anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
- anche se il suddetto importo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione di lavori, servizi e forniture pubblici.

10 PAGAMENTI AD ENTI PREVIDENZIALI, FORNITORI DI PUBBLICI SERVIZI O RIGUARDANTI TRIBUTI

Fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale i pagamenti:

- in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali;
- in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi;
- riguardanti tributi.

Al riguardo, mediante una norma di interpretazione autentica, il D.L. 187/2010 chiarisce che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

11 SPESE GIORNALIERE

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500,00 euro, relative a lavori, servizi e forniture pubblici, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Anche in tale caso, mediante una norma di interpretazione autentica, il D.L. 187/2010 chiarisce che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

12 SPESE "ESTRANEE"

Ove per il pagamento di spese "estranee" ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati:

- mediante bonifico bancario o postale;
- ovvero, come stabilito dal D.L. 187/2010, con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Sanzioni

L'art. 6 c. 3 della L. 136/2010 stabilisce che il reintegro dei conti correnti effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 5% del valore di ciascun accredito.

Tale norma sanzionatoria non è stata espressamente modificata in seguito all'introduzione della possibilità, ad opera del D.L. 187/2010, di utilizzare anche altri strumenti di pagamento "tracciabili".

Tuttavia, la suddetta sanzione non dovrebbe più essere applicabile qualora si utilizzino strumenti diversi dal bonifico, purché consentano la piena tracciabilità delle operazioni.

13 CLAUSOLA DI ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

La stazione appaltante:

- inserisce nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione:

- alla stazione appaltante;
- alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il D.L. 187/2010 ha stabilito che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la **risoluzione di diritto** del contratto.

Conseguentemente, sono state abrogate le precedenti disposizioni relative:

- all'obbligo di inserire nei contratti una clausola risolutiva espressa, che doveva attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni fossero state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
- all'obbligo per l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che avesse avuto notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

15 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Il D.L. 187/2010 ha stabilito che:

- le suddette sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dal Prefetto della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente;
- l'opposizione contro l'applicazione delle sanzioni deve essere proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione;
- l'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al Prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità.